R. Stazione di Patologia vegetale
e
R. Osservatorio fitopatologico per la provincia di Roma e gli Abruzzi
DIRETTI DAL PROF. G. CUBONI
Roma (30) - Via S. Susanna, 13

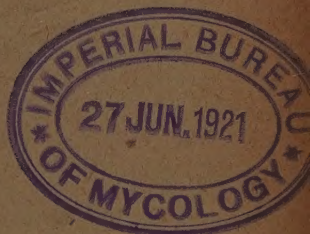
BOLLETTINO MENSILE
DI INFORMAZIONI E NOTIZIE

REDATTO PER CURA DEL VICEDIRETTORE PROF. G. B. TRAVERSO

Anno I - N. 9-10 - Settembre-Ottobre 1920

SOMMARIO:

PAG.
Jone Comanducci Cortini. — Il «Fusicladium Cerasi» sulle pesche 107
La legislazione fitopatologica in Italia dopo il 1913 108
Notizie di cronaca 127



ROMA
TIPOGRAFIA CUGGIANI
35, via della Pace
1920

PERSONALE DEGLI UFFICI

Prof. Comm. Giuseppe Cuboni, Direttore
Prof. Giovanni Battista Traverso, Vicedirettore
Dott. Beniamino Peyronel, Assistente
Dott. Jone Cortini Comanducci, Preparatrice
Dott. Cav. Renato Perotti, Assistente straordinario per la Bacteriologia
Dott. Maria Solaroli Ciuffi, Segretaria-Contabile
Luigi Grossi, Inserviente

* * *

Prof. Comm. Battista Grassi, Senatore del Regno, Delegato fitopatologico
Prof. Anna Foà, Delegato fitopatologico
Prof. Giulio Trinchieri, Delegato fitopatologico

Studiosi che frequentarono il Laboratorio:

Prof. Cav. Enrico Pantanelli, R. Ispettore per le malattie delle piante
Dott. Vincenzo Rivera, Laureato in Scienze Naturali

Il “ Fusicladium Cerasi ,, sulle pesche

Sul finire della scorsa estate, all'incirca nell'ultima quindicina di settembre, ho avuto occasione di osservare per parecchi giorni di seguito che sul mercato di Roma si vendevano delle pesche deturpate da piccole macchie bruno-olivacee, vellutate, generalmente rotondeggianti e qualche volta confluenti, a contorni indecisi. Queste tacche erano prodotte dal *Fusicladium Cerasi* (Rabh.) Sacc., del quale erano abbondantissimi conidiofori e conidi, la cui efflorescenza conferiva l'aspetto vellutato alle macchie.

Contrariamente a quanto accade per le ciliege che, nel punto in cui sono attaccate dal fungo, non si accrescono più, rimanendo dure e deformi, le pesche erano di sviluppo normale, solo risultavano cosparse di macchie brune piuttosto piccole che conferivano loro un aspetto poco gradevole. Anche il sapore era leggermente alterato, specialmente sotto le tacche, dove era spiccatamente amarognolo.

Le pesche così deturpate subivano perciò un forte deprezzamento rispetto alle altre immuni dal fungo. È quindi raccomandabile, specialmente per quei frutticoltori che hanno delle qualità pregiate di pesche, prevenire lo sviluppo del *Fusicladium* con i trattamenti cuprici, sia *invernali* che *primaverili*, perchè con ogni probabilità il fungo tornerà a presentarsi il prossimo anno.

I trattamenti invernali debbono essere fatti, previa pulitura del tronco e dei grossi rami col guanto metallico, con poltiglia bordolese molto densa (4 kg. di solfato di rame e 4 kg. di calce spenta in 100 litri di acqua) o con soluzioni piuttosto concentrate di solfato di ferro (dal 10 al 20 $^0/_0$). I trattamenti primaverili si cominciano subito dopo l'allegamento dei frutti, e si fanno con poltiglia bordolese normale, ripetendoli ad intervalli, sempre quando le condizioni di umidità possano favorire lo sviluppo del fungo.

Fino ad ora il *Fusicladium Cerasi* sulle pesche era stato riscontrato nell'America del Nord e solo molto raramente in Italia.

Dott.ª Jone Comanducci Cortini.

La legislazione fitopatologica in Italia dopo il 1913

Terminiamo in questo numero la nostra rassegna delle disposizioni legislative emanate fino ad oggi dal Governo italiano per la difesa contro le malattie delle piante, all'infuori dei provvedimenti contro la fillossera, di cui ci siamo occupati nel fasc. 5-6, dando qui l'elenco delle poche leggi e decreti anteriori alla promulgazione della legge 26 giugno 1913, già riportata nel precedente numero e dalla quale si può dire abbia origine la nuova legislazione fitopatologica, di cui riproduciamo tutte le disposizioni oggi vigenti.

Legge 30 maggio 1875, n. 2517, tendente ad impedire l'importazione delle patate a fine di preservare il territorio nazionale dalla *Doriphora*.

(Abrogata con la legge 26 giugno 1913, n. 888).

R. D. 30 maggio 1875, n. 2518, in esecuzione della legge che provvede ad impedire l'importazione delle patate.

(Abrogato c. s.).

R. D. 14 febbraio 1877, n. 3684, che stabilisce un premio di lire 25.000 all'inventore di un metodo per prevenire il male della gomma degli agrumi, ed un altro di lire 3000 all'autore del migliore studio sulla natura fisica e biologica delle Esperidee.

(Per la prima parte il concorso venne chiuso con R. D. 6 marzo 1881, n. 106, senza assegnazione del premio; il premio di lire 3000 fu invece assegnato al prof. O. Penzig per la sua monografia, *Studi botanici sugli agrumi e sulle piante affini* pubblicata negli *Annali di Agricoltura* del 1887).

Legge 2 luglio 1891, n. 386, portante provvedimenti contro la *Diaspis pentagona*.

(Abrogata con la legge 26 giugno 1913, n. 888).

Legge 24 marzo 1904, n. 130, portante provvedimenti contro la *Diaspis pentagona*.

(Abrogata c. s.).

R. D. 21 giugno 1906, n. 352, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 24 marzo 1904, n. 130.

(Abrogato c. s.).

Legge 15 giugno 1911, n. 529, concernente provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette.

(Abrogata col D. L. 14 luglio 1918, n. 1214).

R. D. 27 febbraio 1913, n. 157, riguardante l'introduzione delle piante in Libia.

ART. 1. — È vietata l'introduzione in Libia di piante legnose, agrarie, forestali, ornamentali provenienti dal Regno, se non siano accompagnate dal certificato di origine delle autorità municipali e dell'attestato che garantisca l'immunità delle piante stesse da malattie tali da compromettere la produzione delle piante coltivate in Colonia.

ART. 2. — Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal R. Delegato antifillosserico provinciale, o dal delegato tecnico dei consorzi antifillosserici, di cui al Testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1909, n. 490, sui consorzi di difesa contro la fillossera, ovvero dai direttori di stazioni o laboratori di patologia vegetale e di entomologia agraria.

Gli stabilimenti orticoli, scuole e giardini, inscritti nell'elenco ufficiale annualmente pubblicato dal Ministero d'Agricoltura, sono esclusi dall'obbligo della presentazione dei certificati indicati all'articolo precedente.

ART. 3. — Per quanto riguarda le viti, è assolutamente vietata l'introduzione in Libia di barbatelle o di piante radicate. È soltanto concessa l'importazione di talee, purchè munite del certificato di cui all'art. 1.

ART. 4. — Alle piante provenienti dall'estero sono applicabili le disposizioni contenute nella Convenzione antifillosserica di Berna, salvo accertamento di immunità da altre malattie diverse dalla fillossera, da eseguirsi da persona esperta, prima di consentire l'introduzione.

ART. 5. — I vegetali riconosciuti infetti dalle malattie accennate nell'art. 1 saranno distrutti, senza che il proprietario abbia diritto ad indennizzo.

R. D. 29 marzo 1914, n. 298, col quale viene provveduto alla spedizione del carteggio ufficiale in esenzione dalle tasse postali degli Ispettori delle malattie delle piante.

(Stabilisce che gli Ispettori suddetti sono ammessi alla franchigia postale coi seguenti uffici: Ministero di Agricoltura, Prefetti e Sotto-prefetti, RR. Stazioni di Entomologia agraria e di Patologia vegetale, RR. Laboratori di Entomologia agraria, Amministrazioni provinciali,

Sindaci dei comuni, Ispettori per le malattie delle piante, Osservatori fitopatologici, RR. Commissari antifillosserici, RR. Cattedre Ambulanti di Agricoltura, RR. Stazioni agrarie, RR. Scuole pratiche e speciali di Agricoltura, Comizi e Consorzi agrari, Delegazioni tecniche antifillosseriche, Uffici forestali).

R. D. 3 maggio 1914, n. 421, col quale si istituisce in Torino un Osservatorio autonomo di Fitopatologia.

R. D. 21 giugno 1914, n. 799, col quale viene modificato il regolamento approvato con R. D. 7 ottobre 1874, n. 2238, per le spese da fare ad economia dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio circa acquisti di sostanze necessarie a combattere le malattie delle piante.

D. 13 luglio 1914 del Governatore civile della Colonia Eritrea per la difesa delle piante nella Colonia stessa.

Art. 1. — I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai della Colonia Eritrea, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al Commissariato regionale.

La Direzione di colonizzazione ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibire la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.

Art. 2. — Il personale a ciò espressamente delegato dal Direttore di colonizzazione ha diritto di entrare in tutti i fondi qualunque ne sia la coltura e la destinazione per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dal presente decreto e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.

Art. 3. — È vietata la introduzione in Eritrea di piante agrarie, forestali, ornamentali, parti di piante o semi provenienti dall'Italia, se non siano accompagnate da certificato d'origine rilasciato dalle autorità municipali del luogo di origine e da un attestato che garantisca l'immunità delle piante stesse da malattie tali da compromettere la produzione delle piante coltivate o spontanee utili della Colonia.

Art. 4. — L'attestato di cui all'articolo precedente dovrà essere rilasciato dai direttori di stazioni e laboratori governativi di patologia vegetale, o di entomologia agraria, o d'istituti governativi d'insegnamento o di sperimentazione autorizzati a rilasciare tali attestati.

Art. 5. — È in generale proibita la importazione di piante, parti di piante e semi dall'estero. In via di eccezione la Direzione di colonizzazione potrà proporre speciali permessi di introduzione di piante, parti di piante e semi dall'estero, quando ne avrà fatto accertare le

immunità da malattie pericolose, per mezzo di persona esperta a ciò delegata dalla Direzione medesima.

ART. 6. — I vegetali che non siano riconosciuti immuni dalle malattie che possono compromettere la produzione delle piante coltivate o spontanee utili in Colonia saranno distrutti senza che il proprietario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La distruzione sarà fatta a cura del Capo dell'Ufficio doganale.

ART. 7. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e dei regolamenti che saranno emanati in esecuzione del decreto medesimo, sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 200 e senza pregiudizio di maggiori pene per infrazioni alle disposizioni del Codice penale italiano.

Le contravvenzioni ai divieti d'importazione e di transito saranno punite con una multa non inferiore a L. 10 nè superiore a L. 300, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni stabilite per il contrabbando.

ART. 8. — Su proposta del Direttore della colonizzazione potranno, con apposito decreto, essere emanate disposizioni ai fini di cui appresso:

a) imporre la distruzione delle stoppie o residui di colture che possano rappresentare un pericolo per coltivazioni praticate in Colonia;

b) proibire talune coltivazioni o talune pratiche colturali che possono riuscire dannose alle piante coltivate o spontanee utili della Colonia;

c) proibire ai concessionari o proprietari di terre di lasciare le colture arboree in stato di abbandono nel caso che le colture stesse siano attaccate da parassiti dannosi;

d) rendere obbligatori particolari trattamenti di disinfezione sulle piante, parti di piante e semi da introdursi in Colonia;

e) rendere obbligatorio l'uso di rimedi e, in genere, di mezzi di lotta contro le malattie delle piante, insetti dannosi e altri nemici delle piante stesse, nei casi in cui l'efficacia dei mezzi predetti dipenda dall'opera concorde di tutti gl'interessati, stabilendo che, in caso di inosservanza degli ordini all'uopo emanati, i trattamenti e le distruzioni necessarie potranno essere eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti o ritardatari.

ART. 9. — Con speciali decreti sarà provveduto ad emanare le disposizioni che si renderanno necessarie in ordine alla lotta contro parassiti particolarmente dannosi o al fine della più efficace tutela di speciali colture.

Circolare ai Sigg. Direttori RR. Vivai di viti americane, Delegati tecnici antifillosserici, Direttori scuole pratiche e speciali di agricoltura, Prefetti, Sindaci, Associazioni agrarie diverse, ecc., ecc., in data 10 novembre 1914, n. 27771 (21/54) relativa alla circolazione e commercio delle viti.

(Riteniamo superfluo riportare il testo di questa circolare, in quanto si è poi provveduto in materia con la legge 26 settembre 1920, n. 3363).

Comunicazione sull'uso del fosfuro di zinco contro le arvicole (Dal Boll. uff. del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 23 gennaio 1915).

Su conforme parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in seduta del 16 dicembre 1914, il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) è venuto nella determinazione di permettere la lotta contro le arvicole a mezzo del fosfuro di zinco sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria, e con l'osservanza delle seguenti norme:

1° Che il fosfuro di zinco deve essere venduto in recipienti di latta perfettamente chiusi, i quali contengano non più di 500 grammi di fosfuro, e che, una volta aperto il recipiente, tutto il fosfuro deve essere consumato; tali recipienti debbono portare il consueto segnacolo del teschio umano e la indicazione «veleno», «pericolo di morte» e «pericolo d'incendio».

2° Così gli agricoltori come tutta la popolazione interessata debbono essere avvisati mediante grida, manifesti o negli altri modi ritenuti più opportuni ed efficaci secondo le consuetudini locali, che il fosfuro di zinco è estremamente velenoso, anche in piccolissime quantità, tanto per le persone quanto per gli animali; che riesce pure velenoso al solo odorarlo per i gas che se ne sprigionano e che questi gas formano altresì facilmente un miscuglio esplosivo e possono dar luogo ad incendi; che per ciò la preparazione del grano turco od altra esca avvelenata deve essere fatta lontano dalle abitazioni, all'aria aperta, sul terreno medesimo infestato dalle arvicole, impedendo severamente ai bambini ed altri estranei di avvicinarsi.

Che le persone addette a questa preparazione, come allo spargimento del grano turco avvelenato, debbono avere le mani senza ferite e difese da guanti, debbono astenersi scrupolosamente dal toccarsi la bocca durante l'operazione e dopo di essa subito lavarsi con molta cura le mani e pulirsi le unghie, così pure debbono accuratamente lavarsi coloro che per qualsiasi ragione abbiano toccato il fosfuro o l'esca avvelenata;

che i recipienti e gli attrezzi usati per la preparazione e lo spargimento del grano turco debbono essere abbondantemente ed accuratamente lavati sul sito, o meglio, se possibile, bruciati;

che gli animali domestici (come polli, conigli, colombi, maiali, cani) debbono essere per alcuni giorni custoditi in modo che non possano andare sui terreni avvelenati;

che gli animali domestici commestibili e gli uccelli che morissero avvelenati non possono servire per alimentazione e debbono essere sepolti o distrutti col fuoco.

All'intorno dei terreni trattati con il grano turco avvelenato si applicheranno cartellini con le scritte: « pericolo di morte », « terreno avvelenato » o pure « terreno trattato con fosfuro di zinco », « non entrate e tenete lontani gli animali domestici », e così via.

Infine l'autorità stabilirà che lo spargimento del grano turco avvelenato sia fatto per quanto è possibile contemporaneamente da tutti gli agricoltori della regione invasa.

Nel dare di ciò comunicazione, si pregano le Cattedre ambulanti di Agricoltura, i Comizi agrari e gli Enti interessati a dare la maggiore diffusione a tali norme, che dovranno essere portate a conoscenza non sólo degli agricoltori, ma anche dei produttori di fosfuro di zinco, i quali dovranno ottemperare alle norme indicate al n. 1.

D. L. 31 dicembre 1915, n. 1974, che modifica la composizione della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante.

(Il numero dei componenti è ridotto a nove, dei quali sette da nominarsi con D. R., scelti fra persone versate nella tecnica della materia, e due membri di diritti: il Direttore generale dell'agricoltura e quello delle foreste).

D. L. 12 marzo 1916, n. 723, col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1913, n. 888, concernente provvedimenti intesi a prevenire ed a combattere le malattie delle piante.

D. L. 28 giugno 1916, n. 795, recante provvedimenti per la lotta contro le arvicole.

Art. 1. — I Consorzi antifillosserici sono tenuti a funzionare per la lotta contro le arvicole. A tal uopo è data ad essi facoltà di comprendere nei ruoli di contribuzione tutti i proprietari dei terreni coltivati.

Art. 2. — Per i Comuni che non appartengono ad un Consorzio antifillosserico provvederà il Prefetto, istituendo un Consorzio obbligatorio contro le arvicole secondo le norme dell'art. 38 del regolamento approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 3. — Lo Stato concorre, fino alla metà, nelle spese di cui al presente decreto anticipandone l'intiero ammontare, ed a tal fine è aumentato di L. 600.000 lo stanziamento del capitolo n. 50 dello stato di previsione del Ministero di Agricoltura per l'esercizio 1916-917. La metà dell'importo delle spese è da rimborsarsi dai Consorzi.

Art. 4. — Un Commissario nominato dal Ministro d'Agricoltura è preposto alla liquidazione e ripartizione, fra lo Stato e i Consorzi, delle spese occorse.

Art. 5. — Nello stato di previsione dell'entrata sarà annualmente stanziata la quota di spese da rimborsarsi dai Consorzi, a mente dell'art. 27 del regolamento approvato col D. L. 12 marzo 1916, n. 723, unitamente agli interessi stabiliti dall'articolo medesimo. Il debito dei Consorzi sarà garantito nei modi determinati dagli art. 28 e 29 del citato regolamento.

Art. 6. — Nessuna modificazione può essere introdotta nell'attuale ordinamento amministrativo dei Consorzi antifillosserici.

D. L. 27 luglio 1916, n. 913, concernente provvedimenti per il credito agrario e per l'agricoltura nelle zone danneggiate dalla invasione dei topi campagnoli.

(Questo decreto, ed alcuni fra i seguenti, riguardano l'annata agraria 1916-917, così che è inutile qui riportarli per esteso. Esso venne applicato con DD. MM. 7 agosto 1916, 6, 9, 13 settembre 1916, 10 ottobre 1916 a parecchi Comuni della provincia di Bari, Cosenza, Campobasso, Potenza, Foggia, Avellino).

D. L. 3 settembre 1916, n. 1235, col quale il Ministro per l'Agricoltura è autorizzato a fare acquisto mediante trattative private del materiale necessario per i provvedimenti relativi alla lotta contro le arvicole.

D. L. 19 ottobre 1916, n. 1362, ed altro 9 novembre 1916, n. 1527, coi quali viene aumentato il fondo per le somministrazioni ed i prestiti agrari nelle zone danneggiate dai topi campagnoli.

D. L. 24 ottobre 1916, n. 1398, col quale è modificato il D. L. 27 luglio 1916, n. 913.

D. L. 5 novembre 1916, n. 1593, col quale sono condonate le sopratasse di registro sui contratti di affitto di fondi rustici nelle zone devastate dai topi campagnoli.

D. M. 8 dicembre 1916, col quale è sottoposto a vigilanza il traffico delle piante affette da determinate malattie.

(Abrogato col D. M. 28 settembre 1919).

D. L. 7 gennaio 1917, n. 55, col quale sono stabilite le norme per la riscossione delle somministrazioni agrarie nelle zone danneggiate dai topi campagnoli.

D. L. 6 maggio 1917, n. 737, concernente ulteriori provvedimenti per il credito agrario e per l'agricoltura nelle zone danneggiate dalla invasione dei topi campagnoli.

Circolare 11 maggio 1917, n. 335, relativa alle economie che possono realizzarsi nella lotta contro la peronospora e l'oidio.

(Con questa circolare il Ministro di Agricoltura, considerato l'aumento di prezzo del solfato di rame per effetto della guerra, ricorda che, salvo casi molto rari, non è giustificato l'impiego di poltiglia bordolese con più dell'1 % di solfato di rame e che anzi per certe varietà di vitigni più resistenti alla peronospora la proporzione del solfato di rame può ridursi al 0,75 o 0,50 %; che si possono risparmiare dei trattamenti inutili durante i periodi in cui le condizioni atmosferiche non permettono lo sviluppo della peronospora; che si può adoperare anche solfato di rame impuro senza pericolo di sensibile diminuzione dell'efficacia della poltiglia.

Anche nell'uso dello zolfo contro l'oidio si possono fare economie usando invece dello zolfo raffinato quello grezzo o anche il minerale solfifero (quando contenga almeno il 20-25 % di zolfo) purchè finemente macinati.

D. M. 25 aprile 1917, che disciplina la sorveglianza fitopatologica sulle piante importate dall'estero.

Considerata la necessità di impedire l'introduzione delle seguenti malattie esotiche, che sarebbero distruttive per determinare colture nel Regno:

1. Marciume nero o blac-krot dell'uva (*Guignardia Bidwellii*). — 2. Cancro americano del castagno (*Endothia parasitica*). — 3. Scabbia della patata (*Spongospora scabies*). — 4. Rogna nera della patata (*Synchytrium endobioticum*). — 5. Cuscute esotiche delle foraggere. — 6. Accartocciamento della patata. — 7. Cocciniglia di S. Josè dei fruttiferi (*Aspidiotus perniciosus*). — 8. Cocciniglia a virgola o serpetta degli agrumi (*Lepidosaphes Gloverii*). — 9. Tignola della patata (*Lita solanella*). — 10 e 11. Coleotteri americani della patata (*Doriphora decemlineata* e *Epithrix cucumeris*);

e di impedire che con la terra o con i semi entrino nel Rengo altri malanni impreveduti; decreta:

ART. 1. — L'importazione dall'estero di piante vive, parti di piante, semi e altri prodotti vegetali, per l'educazione o la riproduzione, può aver luogo per le dogane di Milano, Torino, Ventimiglia, Genova, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari.

ART. 2. — I colli contenenti detti vegetali, qualora siano presentati ad altre dogane, devono essere respinti. Essi possono tuttavia essere rispediti alla più vicina fra le dogane nominate nell'art. 1°, qualora gli interessati, interpellati dall'autorità doganale, dichiarino di sostenere la spesa della rispedizione.

ART. 3. — I colli di cui agli articoli precedenti, giunti ad una delle dogane indicate nell'art. 1, sono ammessi all'importazione, dopo

la visita di un delegato speciale per la fitopatologia, indicato dal Ministero di Agricoltura alla locale autorità doganale, fermo restando quanto dispone l'art. 18 del Regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

ART. 4. — Qualora il collo sia ammesso alla importazione, le eventuali cautele, previste dagli articoli 18, 20 e 21 del Regolamento 12 marzo 1916, n. 723, sono ad esse applicate dal delegato speciale, a spese degli interessati.

ART. 5. — Le piante di agrumi e le loro parti, eccettuati i frutti, di qualunque provenienza, che risultino, all'esame fatto dal delegato fitopatologico, libere dai sopra elencati parassiti esotici e dalle malattie nostrane passibili di sequestro, sono ammesse all'importazione, ma debbono subire la quarantena, a norma dell'art. 20 del Regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

ART. 6. — Le stesse disposizioni dell'art. 5 valgono per le piante fruttifere o loro parti, eccettuate le frutta, provenienti dal Canadà, dagli Stati Uniti d'America, dal Cile, dalle isole Hawaii, dal Giappone, dalla Cina, dall'Australia e dalla Germania.

ART. 7. — I semi destinati alla riproduzione debbono essere disinfettati dal delegato fitopatologico, secondo le istruzioni diramate dal Ministero di Agricoltura.

ART. 8. — I semi di piante foraggere sono ammessi alla importazione dopo accertamento dell'assenza di cuscuta. L'accertamento è fatto dal delegato speciale o da un R. Laboratorio incaricato dello speciale controllo.

ART. 9. — È sospesa l'importazione delle seguenti piante o parti di piante:

a) talee e barbatelle di viti europee od americane, provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti di America e dal Canadà, ferme restando le vigenti disposizioni antifillosseriche;

b) piante, corteccia e rami provvisti di corteccia, di castagno, dagli Stati Uniti d'America;

c) frutta fresche di qualunque sorta, dai seguenti Stati: Canadà, Stati Uniti d'America, Cile, Hawai, Giappone, Cina, Australia, Germania;

d) frutti di agrumi, da tutti i paesi esteri;

e) tuberi di patata, da tutti i paesi esteri.

(Questo art. 9 è stato modificato con D. M. 12 luglio 1917).

ART. 10. — I prodotti vegetali destinati all'alimentazione ed alle industrie, all'infuori di quelli indicati nell'art. 9, sono ammessi all'importazione attraverso qualunque dogana, fermo restando quanto dispone l'art. 17 del Regolamento.

D. M. 31 maggio 1917, che stabilisce norme per il rilascio dei certificati di immunità.

(Abrogato col D. M. 20 gennaio 1920).

D. L. 10 giugno 1917, n. 925, che affida alle Commissioni di requisizione la riscossione dei prestiti per la coltura dei cereali nelle zone danneggiate dalle arvicole.

D. M. 12 luglio 1917, che modifica l'art. 9 del D. M. 25 aprile 1917.

Art. unico. — L'art. 9 del Decreto Ministeriale 25 aprile 1917 è modificato come segue:

È sospesa l'importazione delle seguenti piante o parti di piante:

a) talee e barbatelle di viti europee ed americane, provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dal Canadà, ferme restando le vigenti disposizioni antifillosseriche;

b) piante vive di castagno dagli Stati Uniti d'America.

Le frutta fresche, di qualunque sorta, provenienti dai seguenti Stati: Canadà, Stati Uniti d'America, Cile, Hawaii, Giappone, Cina, Australia, sono ammesse all'importazione, previa ispezione del delegato fitopatologico, che ne accerti l'immunità da parassiti.

La stessa disposizione si applica ai frutti di agrumi ed ai tuberi di patata, di qualunque provenienza.

D-L. L. 28 febbraio 1918, n. 319, contenente norme per la determinazione della rendita catastale degli agrumeti colpiti da marciume radicale.

Art. 1. — Dove ancora non è formato il nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), la rendita catastale dei terreni nei quali, a causa del «marciume radicale», venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario degli agrumi, sarà determinata considerando i terreni stessi spogli di agrumi e destinati a quella fra le colture del suolo in uso nel Comune o nei Comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.

Qualora si proceda alla sostituzione con altri agrumi, le nuove piantagioni godranno dell'esenzione decennale dall'imposta, di cui all'art. 1 del D. L. 29 luglio 1917, n. 1318. Trascorsi i dieci anni, vi saranno assoggettate, determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentata al Parlamento per la conversione in legge.

D-L. L. 18 marzo 1918, n. 466, che modifica il primo comma dell'art. 36 del Testo unico delle leggi per la fillossera.

Art. unico. — Il primo comma dell'art. 36 del Testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato col D. 28 agosto 1917, n. 1474, è completato nel modo seguente:

«Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero per l'Agricoltura, uno dalla Deputazione pro-

vinciale ed uno dai Consorzi antifillosserici, i quali durano in carica cinque anni ».

D. L. 12 maggio 1918, n. 738, che autorizza i Consorzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale.

Art. 1. — È data facoltà ai Consorzi antifillosserici di elevare il contributo consorziale di cui all'art. 28 del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, fino a lire cinque per ogni ettaro di vigneto o di ettaro vitato.

Art. 2. — I Consorzi antifillosserici potranno destinare parte del contributo consorziale a sussidiare i proprietari di viti distrutte, a seguito delle operazioni di lotta contro la fillossera disposte dal Ministero di Agricoltura, su parere favorevole della Commissione consultiva per le malattie delle piante.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1214, che apporta modificazioni alla legge 26 giugno 1913 sulle malattie delle piante.

Art. 1. — All'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 888 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Ministero per l'Agricoltura può eseguire d'ufficio la lotta contro le cavallette. Nessun indennizzo è dovuto, ai sensi dell'art. 4, e non è necessaria alcuna preventiva notificazione o ingiunzione ai proprietari o conduttori di fondi ».

Art. 2. — All'art. 7 della legge stessa è aggiunto il seguente capoverso:

« La spesa per la lotta contro le cavallette è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare. L'altra metà è ripartita fra la Provincia ed i Comuni invasi o minacciati.

» Qualora lo Stato anticipi la parte delle spese per la lotta contro le cavallette, che è a carico della Provincia e dei Comuni invasi o minacciati, il relativo rimborso avrà luogo con le modalità e le garanzie di cui al primo comma del prossimo articolo.

» I Comuni hanno facoltà di contribuire con prestazioni d'opera, il cui importo è defalcato dal contributo a loro carico. Essi sono autorizzati ad imporre ai cittadini atti al lavoro le prestazioni d'opera necessarie, retribuendo i bisognosi.

» Ove, pur sussistendo la necessità, i Comuni non impongano la prestazione d'opera, il Prefetto provvederà a ciò, con sua ordinanza, su proposta dei delegati del Ministero per l'Agricoltura ».

Art. 3. — La legge 15 giugno 1911, n. 529, è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente decreto.

D-L. L. 15 maggio 1919, n. 819, recante provvedimenti contro la fillossera.

Art. 1. — La lotta contro la fillossera, mediante il sistema distruttivo, può essere consentita, oltre che nei casi indicati nell'ultimo

capoverso dell'art. 6 del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, anche quando, sentita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, vi concorrono le seguenti due circostanze:

a) trattisi di difendere vaste ed importanti plaghe viticole, nelle quali il lavoro preparatorio per la razionale ricostituzione con le viti americane non è stato ancora effettuato e dove quindi la lotta diretta ha lo scopo di rallentare la diffusione della fillossera;

b) i Consorzi antifillosserici delle plaghe interessate si impegnino, con regolare domanda al Ministero di Agricoltura, di assumere a proprio carico i sussidi da concedersi ai proprietari delle vigne da sottoporsi a distruzione in conformità del Decreto 12 maggio 1918, n. 738.

ART. 2. — I sussidi sono a totale carico dei Consorzi antifillosserici. È tuttavia in facoltà del Ministero di agevolare l'opera di detti Consorzi anticipando ad essi la somma necessaria, salvo il rimborso in uno o più anni, interessi compresi, a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei contributi consorziali.

Per ottenere l'anticipo della somma necessaria per il pagamento dei sussidi, il Consorzio od i Consorzi antifillosserici della provincia debbono consolidare la contribuzione stabilita dall'art. 1 del Decreto 12 maggio 1918, n. 738, per un numero di anni bastevole a restituire l'intera somma anticipata dal Ministero di Agricoltura, e rimettere al medesimo le delegazioni onde è parola, rilasciate dal Presidente del Consorzio.

ART. 3. — La misura dei singoli sussidî, di cui all'articolo precedente, è stabilita da una Commissione composta di tre membri, e cioè del Pretore del mandamento, che assume le funzioni di presidente, di un perito nominato dal Consorzio antifillosserico cui appartengono i viticoltori da sussidiare, e di un altro perito nominato dal proprietario o dai proprietari delle vigne di uno stesso Comune da sottoporsi a distruzione.

Detta Commissione è nominata con Decreto ministeriale e dura in carica per tutta la campagna antifillosserica, e cioè per il periodo di tempo che decorre dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

Le spese inerenti a detta Commissione, comprese le competenze spettanti ai singoli commissari, sono a carico dei Consorzi e saranno determinate con lo stesso Decreto ministeriale che nomina la Commissione.

Qualora il proprietario o i proprietari non procedano alla nomina del loro perito entro 15 giorni dall'invito ricevuto dal Consorzio, vi provvede senz'altro, di ufficio, il Prefetto.

Le deliberazioni della Commissione sono definitive.

Il delegato tecnico antifillosserico del Consorzio assiste a detta Commissione con voto consultivo.

Art. 4. — La Commissione nel determinare la misura del sussidio spettante a ciascun proprietario deve tener presente che trattasi, nella maggior parte, di viti fillosserate, e, quindi, destinate a dare prodotto decrescente.

Per i piccoli proprietari, coloni od affittuari ai quali, per l'art. 11 del Testo unico della legge 23 agosto 1917, n. 1474, lo Stato ha facoltà di concedere speciali sussidi, determinati secondo le norme dell'art. 38 del Regolamento per l'applicazione del citato Testo unico, la Commissione dovrà accertare se tali sussidi furono concessi. E, nel caso affermativo, detrarre l'ammontare dal sussidio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5. — Il Ministero di Agricoltura è autorizzato a fare acquisto del solfuro di carbonio necessario per la lotta antifillosserica mediante trattative private, senza sentire il parere del Consiglio di Stato, anche oltre i limiti di somme stabiliti dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 6. — I fondi occorrenti per anticipare ai Consorzi le somme necessarie per il pagamento dei sussidi saranno prelevati dal cap. 52 del bilancio del Ministero di Agricoltura per l'esercizio finanziario 1918-919 e dai corrispondenti per gli esercizi successivi.

D. M. 28 settembre 1919, che vieta la esportazione o la importazione da o in determinate regioni del Regno delle piante affette da speciali malattie.

Art. 1. — È proibita l'esportazione di:

a) talee e barbatelle di vite dalle aree dichiarate infette da arricciamento o roncet della vite;

b) piante e terra di castagno dalle aree dichiarate infette da mal dell'inchiostro (*Blepharospora cambivora*).

Su proposta del delegato fitopatologico, con Decreto del Ministro di Agricoltura, saranno stabiliti i limiti dell'area infetta ed i provvedimenti distruttivi o curativi, da adottare a seconda dei casi (art. 22 del Regolamento 12 marzo 1916, n. 723).

Art. 2. — L'esportazione dei vegetali indicati all'art. 1, dalle aree dichiarate infette, viene concessa dal Ministero previa ispezione eseguita da un delegato fitopatologico. Questi rilascia al mittente un certificato di immunità, che deve accompagnare la spedizione. Le spese per l'ispezione sono a carico del mittente, e debbono eguagliare le indennità di trasferta corrisposte dall'amministrazione al funzionario.

Art. 3. — È vietata l'importazione in Sicilia ed in Sardegna delle piante vive di agrumi e di tutte le altre piante che possono essere infestate dalla cocciniglia *Ceroplastes sinensis*, qualunque sia la provenienza di esse.

Il Ministero può concedere, caso per caso, l'importazione in Sicilia ed in Sardegna delle piante ospiti del *Ceroplastes sinensis*, se la

spedizione è accompagnata da un certificato di immunità, rilasciato in partenza, con le norme indicate all'art. 2.

Art. 4. — A termini degli articoli 2 e 22 del Regolamento suddetto può rendersi obbligatoria dal Ministero la lotta contro le malattie ed i parassiti indicati agli articoli 1 e 3 del presente Decreto, e contro i seguenti:

a) cocciniglia biancarossa degli agrumi (*Chrysomphalus dictyospermi*);

b) pidocchio sanguigno del melo (*Schizoneura lanigera*);

c) verme del pistacchio (*Trogocarpus Ballestreri*);

d) ruggine del pero (*Gymnosporangium Sabinae*);

e) lupa della fava (*Orobanche crenata*).

Art. 5. — I delegati fitopatologici hanno l'obbligo di sequestrare le piante o loro parti, che siano in vendita o in circolazione a scopo di riproduzione, quando risultino infette da una delle malattie indicate agli articoli 1, 3 e 4 del presente Decreto o da una delle seguenti:

a) cancro, gommosi e marciume radicale dei vegetali legnosi;

b) cancro della corteccia del pioppo canadese (*Dothichiza populea*), tarlo del pioppo (*Cryptorrhynchus lapathi*);

c) marciume dei rizomi o zampe di asparagio (*Zopfia rhizophila*);

d) qualunque specie di cuscuta;

e) cocciniglie: *Icerya Purchasei, Parlatoria Zizyphi, Aonidiella Aurantii, Aonidiella inopinata, Diaspis pentagona.*

Art. 6. — Il delegato fitopatologico, accertata in un vivaio, deposito, negozio o magazzino, la presenza di una delle malattie elencate agli articoli 1, 3, 4 e 5, prescrive agli interessati i metodi di cura o di disinfezione, che essi debbono applicare entro un determinato lasso di tempo.

Se l'interessato non eseguisce la disinfezione, o la cura, nel tempo indicato, il delegato fitopatologico provvede a norma dell'art. 22 del Regolamento suddetto.

Art. 7. — Non può essere rilasciato il certificato d'immunità, per le rispettive specie di piante, ai vivai, agli stabilimenti orticoli od ai giardini, produttori di piante per la vendita, quando vi sia constatata la presenza di una delle malattie indicate agli articoli 1, 3, 4 e 5.

Il divieto cessa quando sia accertata la scomparsa della malattia, in seguito ai trattamenti eseguiti a norma dell'art. 6.

Art. 8. — Il Decreto Ministeriale 8 dicembre 1916, col quale veniva disciplinato il traffico delle piante affette da determinate malattie, è abrogato.

D. M. 24 dicembre 1919, concernente le norme generali per la circolazione delle piante e dei semi all'interno del Regno.

ART. 1. — Le materie soggette a divieto di esportazione da determinati territori del Regno, quali sono specificate dai singoli Regolamenti o Decreti, emanati per impedire la diffusione di determinati parassiti o malanni delle piante coltivate, possono circolare nell'interno dello Stato, anche quando il trasporto si effettui per via di mare, solo se accompagnate da un permesso di circolazione.

ART. 2. — Il Ministero per l'Agricoltura pubblica un elenco aggiornato delle materie soggette a divieto, e lo comunica alle Direzioni delle dogane, delle ferrovie, delle poste, della Società di navigazione, alle prefetture, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle tenenze dei RR. Carabinieri, agli uffici forestali.

ART. 3. — Il permesso di circolazione è valido solo se rilasciato, sul modello allegato, da un delegato speciale, nominato con apposito Decreto del Ministro per l'Agricoltura. Un elenco aggiornato dei delegati speciali è comunicato dal Ministero per l'Agricoltura agli uffici di cui all'art. 2.

ART. 4. — Tali disposizioni non si applicano alle stesse merci, se provenienti dall'estero o dirette all'estero. In ambo i casi debbono essere accompagnate da un certificato di immunità, rilasciato da un delegato fitopatologico in base all'ispezione della merce, eseguita alla dogana di importazione nel primo caso, sul luogo di partenza nel secondo caso.

D. M. 20 gennaio 1920, sulla estensione, sulla elevazione e sulle norme per il pagamento della tassa imposta agli stabilimenti orticoli.

ART. 1. — I certificati di immunità, od altri attestati similari, di cui all'art. 8, n. 5, del Regolamento 12 marzo 1916, n. 723, sono rilasciati ai produttori di piante o semi, sottoposti a vigilanza con le norme degli articoli 12 e 13 dello stesso Regolamento, in seguito a pagamento annuale di un diritto fisso, proporzionato all'estensione delle colture da ispezionare.

Il diritto fisso annuale è stabilito nella misura di L. 10 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie complessiva sottoposta a vigilanza.

I commercianti non produttori di piante o semi pagano un diritto fisso annuale di L. 25.

ART. 2. — Per il versamento del diritto fisso si deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione del direttore dell'Osservatorio regionale di fitopatologia, rilasciata su carta bollata da L. 1, da cui risulti l'esatta superficie delle colture sottoposte a vigilanza o la qualità di commerciante non produttore di piante o semi.

L'Ufficio del registro rilascia quietanza del versamento, staccandola dal modello 72 *A*, con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata « Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono

dagli agenti demaniali ». La quietanza deve essere esibita al direttore dell'Osservatorio regionale di fitopatologia, che ne prende nota nell'apposito registro, segnandovi la data del pagamento, il numero della quietanza ed il funzionario cui fu fatto il versamento.

Art. 3. — Non sarà rilasciato alcun certificato di immunità od attestato similare a chi non sia in regola col pagamento del diritto di cui agli articoli precedenti.

Art. 4. — Il Decreto ministeriale 31 maggio 1917 è abrogato.

R. D. 19 febbraio 1920, n. 340, che stabilisce norme per l'esportazione delle talee e barbatelle di viti americane dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall'Elba.

Art. 1. — L'esportazione delle talee e barbatelle di viti americane dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall'Elba è consentita, con le norme stabilite dal Regolamento antifillosserico approvato con D. L. 13 giugno 1918, n. 1099, in applicazione della legge sulle malattie delle piante 26 giugno 1913, n. 833, e del suo Regolamento, approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 2. — Il Decreto Reale 1° marzo 1908, n. 103, è abrogato.

D. M. 9 agosto 1920, che regola la distribuzione delle viti americane.

Art. 1. — Nessuna distribuzione di viti americane (talee per piantagione a dimora, talee per piantagione in barbatellaio e barbatelle non innestate) sarà fatta direttamente dallo Stato ai privati, in quelle Provincie ove esistono Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti, giusta il citato Testo unico delle leggi 23 agosto 1917, n. 1474, o riconosciuti dal Ministero di Agricoltura.

Art. 2. — Il legno americano (talee e barbatelle non innestate), prodotto nei vivai dello Stato, dovrà in primo luogo servire a soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 47 del Testo unico sopra citato. Tale distribuzione sarà limitata al materiale necessario per effettuare i primi impianti e i successivi ampiamenti dei vigneti riconosciuti dal Ministero.

Art. 3. — Dopo soddisfatti gli obblighi sopra cennati, il legno americano (talee e barbatelle non innestate), che rimarrà disponibile nei vivai governativi, sarà distribuito agli enti che s'impegnano ad impiantare vivai di piante madri e, in via subordinata, a quei viticoltori che ne avranno fatto domanda sempre con lo scopo di utilizzarlo nello impianto di vigneti di piante madri.

Il Ministero non prende impegno se, e in quale misura, le domande potranno essere soddisfatte; l'accoglimento essendo subordinato alla disponibilità del materiale e al numero dei richiedenti.

Art. 4. — La domanda deve pervenire al Ministero di Agricoltura (Direzione generale dell'Agricoltura), non più tardi del 31 ottobre 1920, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) quantità e qualità del legno che si richiede;

b) estensione e natura del terreno destinato all'impianto, col nome della contrada, del Comune e della Provincia dove è destinato;

c) stazione ferroviaria alla quale si debbono appoggiare le spedizioni delle viti;

d) dichiarazione con la quale l'ente o il privato (fatta eccezione per l'obbligo che lo Stato deve soddisfare, giusta l'art. 47 del citato Testo unico) si impegna a pagare, al direttore dell'Istituto da cui riceve il legno americano, il relativo importo. Tale importo sarà calcolato in base ai prezzi (per centinaio di talee e barbatelle) che verranno fissati, tenendo conto del costo di produzione del legno, nonchè dei prezzi di mercato.

I prezzi di cessione verranno fissati per le tre seguenti categorie:

1ª per le talee da piantagione a dimora (lunghezza massima 50 centimetri);

2ª per le talee da barbatellaio (lunghezza massima 40 centimetri);

3ª per le barbatelle non innestate;

e) dichiarazione con la quale l'ente o il privato si obbliga di permettere, ai delegati del Ministero, di verificare se tutto il legno concesso è stato piantato nei terreni indicati nella domanda e destinato agli scopi per cui venne richiesto.

Le domande dei privati dovranno essere redatte su carta bollata da lire 2. Quelle che perverranno al Ministero dopo il 31 ottobre 1920 non saranno prese in considerazione.

Art. 5. — Qualora si accerti che il legno richiesto non sia stato destinato allo scopo indicato nella domanda, il richiedente sarà escluso dalle future distribuzioni.

Art. 6. — Le spese di porto e imballaggio sono a carico di chi riceve il materiale.

Art. 7. — I proventi della vendita delle talee e delle barbatelle saranno versati in tesoreria a cura del direttore del R. Vivaio.

Legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.

Art. 1. — Chiunque intenda produrre o commerciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti americane, deve farne speciale denunzia agli Istituti che saranno indicati dal Ministro per l'Agricoltura con apposito Decreto.

La denuncia è obbligatoria anche per coloro che, alla data della presente legge, esercitano già l'industria della produzione delle viti americane.

Art. 2. — La denuncia da parte dei produttori di legno americano, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, deve essere presentata non più tardi del marzo di ogni anno, e indicare:

a) la superficie degli appezzamenti impiantati a vigneto di piante madri e a barbatellaio, tenendo distinti quelli riguardanti le barbatelle selvatiche da quelli riguardanti le barbatelle innestate;

b) il numero e l'età delle piante madri, il numero delle barbatelle selvatiche e innestate distinte per varietà.

Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza.

La denuncia da parte dei commercianti di legno americano deve essere presentata non più tardi del settembre di ogni anno e indicare:

a) il numero delle talee, delle barbatelle selvatiche e innestate che si intende commerciare, distinte per varietà. Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza;

b) la loro provenienza.

Gli Istituti che ricevono la denuncia ne accertano l'esattezza, mediante controllo ed ispezione.

Art. 3. — Nessuna vendita può esser fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualità dei vitigni a cui si riferiscono.

Per le barbatelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovrà essere specificata anche la varietà della marza.

Ogni produttore deve tener copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere.

Art. 4. — Gli speciali incaricati del Ministero di Agricoltura hanno facoltà di procedere a ispezioni durante la stagione degli innesti, e prendere visione del copia-lettere di cui all'art. 3, di sequestrarlo, di elevare contravvenzione, e di deferire i contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 5. — A garanzia dell'acquirente, è in sua facoltà di prelevare, in contradditorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate.

Il campione non potrà superare cinque viti per ogni qualità. Se trattasi di viti bimembri, il numero potrà essere raddoppiato.

Con Decreto ministeriale saranno indicate le istituzioni autorizzate a ricevere l'incarico della coltivazione dei campioni ond'è parola, per poter stabilire la qualità dei porta innesti e delle marze.

La indicazione delle qualità delle viti di cui al precedente capoverso, fatta dalla istituzione che ebbe a coltivare il campione, è definitiva e non può essere sottoposta al giudizio del magistrato.

Le spese inerenti alla coltivazione dei campioni sono a carico degli interessati, e potranno, in caso di disaccordo, essere determinate dal Ministero di Agricoltura.

ART. 6. — Qualora il materiale venduto non corrisponda alle condizioni pattuite, il venditore è tenuto a restituire l'importo della merce già ricevuto, e ciò senza pregiudizio delle azioni civili e di tutte le altre penalità stabilite dal vigente Codice di commercio.

ART. 7. — Le inadempienze alla presente legge sono punite con multa ai trasgressori, da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 5000, in proporzione alla entità del contratto di vendita.

ART. 8. — Le presenti disposizioni non sono applicabili ai Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti e che abbiano per direttore tecnico un incaricato del Ministero, e ai vivai di viti americane governativi o annessi ad istituzioni poste, comunque, sotto la vigilanza dello Stato.

ART. 9. — Per l'anno in corso, le domande dovranno pervenire al Ministero per l'Agricoltura entro il mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 10. — Le associazioni di viticoltori, i Consorzi agrari ed i Consorzi antifillosserici potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge.

ART. 11. — Per l'applicazione della presente legge sarà iscritta, in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero per l'Agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1920-921, la somma di L. 100.000.

NOTIZIE DI CRONACA

Il Direttore prof. G. Cuboni prese parte alle riunioni del Consiglio superiore per l'Istruzione agraria ed a quelle del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura. Il Vice-direttore prof. G. B. Traverso fu chiamato dalle Ferrovie dello Stato per diverse perizie di prodotti vegetali avariati.

* * *

Tra i campioni fitopatologici pervenuti in esame segnaliamo: frutti di pesco affetti da «eczema empetiginoso» (*Stigmina Briosiana* Farn. = *Clasterosporium carpophilum*), dalla Delegazione fitopatologica di Fano; rami di castagno ceduo disseccati in seguito ad attacco di *Coryneum Castaneae* e *Diplodina Castaneae*, dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Frosinone; rami, foglie e frutti di noce con alterazioni simili a quelle prodotte dalla *Pseudomonas Juglandis* studiata in California, dal sig. G. B. Pro di Ferentino; foglie di albicocco colpite da *Puccinia Pruni-spinosae* e foglie di pero attaccate dalla forma ecidica del *Gymnosporangium Sabinae*, dal comm. E. Kock di Roma; foglie di tiglio con galle di *Eriophyes Tiliae*, dall'ing. N. Taricco di Roma; spighe di granoturco con cariossidi screpolate e sfiorite per cause fisiologiche dipendenti dall'andamento della stagione, dal rag. A. Migliavacca di Pavia; piante di garofano attaccate da *Fusarium Dianthi*, dall'ing. Sarcoli di Roma; cariossidi di frumento sospette di infezione carboniosa, dalla Federazione dei Consorzi Agrari di Roma; foglie di ciclamini coltivati attaccate da *Phyllostica Cyclaminis* e da una specie di *Gloeosporium* che non si potè identificare causa la scarsezza di materiale, dal prof. G. Del Guercio di Firenze.

* * *

Dal Comizio agrario di Genova vennero chieste notizie intorno ad una speciale malattia della pelle osservata negli operai che maneggiavano frumento, la quale ci fu pure segnalata da altre località. Essa consiste nella comparsa, sulla pelle, di bolle vescicolose più o meno grandi, simili a quelle prodotte dalla nota « orticaria », che danno un forte prurito e, qualora si irritino col grattarsi, possono provocare anche attacchi febbrili. Dalle ricerche fatte si potè stabilire che tale affezione della pelle, studiata recentemente dal Webster negli Stati Uniti d'America, dove si è manifestata a varie riprese con notevole intensità: nel 1830, nel 1845, nel 1879, nel 1896, diede luogo a diverse epidemie anche in Europa nella seconda metà del secolo scorso.

Essa è dovuta ad un minuscolo acaro di colore rossigno: *Pediculoides ventricosus* (Newp.) Canestr., descritto per la prima volta nel 1850, il quale vive come parassita delle larve di varie specie d'insetti e segnatamente in quelle della tignola del grano, donde appunto passa facilmente sulle persone che maneggiano questo cereale: mietitori, trebbiatori, carrettieri, facchini, ecc. producendo la caratteristica irritazione della pelle. Il maschio di questa specie d'acaro misura appena $^1/_{10}$ di mm., la femmina $^2/_{10}$; però le femmine gravide possono raggiungere dimensioni fino a 20 volte maggiori. Per impedirne, in quanto possibile, la diffusione, è consigliabile di praticare al grano invaso dalle tignole la disinfezione col solfuro di carbonio; le persone infestate dall'acaro se ne possono liberare, a quanto sembra, con bagni saponosi caldi.

* * *

Dal Direttore prof. Cuboni furono avanzate al Ministero proposte per la riorganizzazione del Laboratorio di Batteriologia agraria annesso alla Stazione, affidato al prof. Perotti, ed è sperabile che vengano accordati i mezzi indispensabili per dare il necessario sviluppo agli studi ed alle ricerche in corso o in progetto.

* * *

Al sig. E. Vinciguerra, che aveva già interessata la Stazione sull'argomento, furono comunicate notizie intorno a casi di avvelenamento di bestiame domestico per ingestione di *Mercurialis* verificatisi nel cantone di Vaud in Svizzera.

* * *

La Stazione ricevette la visita del sig. N. Ranoévitch, capo della Sezione Fitopatologica alla Stazione di prova e di controllo di Belgrado, e del prof. Gino Pollacci, Direttore incaricato del R. Orto Botanico e del Laboratorio crittogamico di Pavia.

Il 1° ottobre spegnevasi in Pisa il

Prof. ITALO GIGLIOLI

l'illustre chimico ed agronomo, Direttore della R. Scuola agraria superiore dell'Università di Pisa, una delle figure più eminenti e più complete nel campo della scienza agraria italiana, del quale sono ben conosciuti i meriti preclari.

Era nato a Genova il 1° maggio 1852.
